

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 62 del 08/06/2005

Deliberazione n. 62 del 08/06/2005 legge 109/94 Articoli 27, 34, 7 - Codici 27.1, 34.1, 7.3

Si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Infatti, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (art. 126, comma 2, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di "pubblico ufficiale", tesi che trova riscontro in giurisprudenza.

Deliberazione n. 62 del 08/06/2005 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2, 25.3.2

Si ritiene che la ripresa dei lavori non debba necessariamente essere subordinata all'approvazione della perizia di variante, ancorché la relativa sospensione sia stata motivata in parte con la necessità di variare il progetto in appalto. Difatti, in linea generale, la stazione appaltante deve prolungare la sospensione per il tempo strettamente necessario: ne consegue che la direzione dei lavori ha il diritto/dovere di promuovere la ripresa dei lavori laddove ne ravvisi le condizioni (per esempio, la non interferenza delle modifiche progettuali inserite nella perizia di variante ancora in via di approvazione con la prosecuzione dei lavori appaltati).